



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 392 del 07/05/2021

Proponente: Il Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE

**Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ALLA UOC AFFARI LEGALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N.92 DEL 21.07.2020**

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 07/05/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Luigia Infante - UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ALLA UOC AFFARI LEGALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N.92 DEL 21.07.2020

Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Premesso che,

- Con deliberazione n. 92 del 21/07/2020 è stato adottato il Regolamento per l'Organizzazione ed il funzionamento dell'Avvocatura aziendale e per l'attribuzione dei compensi professionali agli avvocati aziendali;
- L'art. 3, comma 14 del suddetto Regolamento prevede che "nelle cause conclusesi con sentenza favorevole ma senza liquidazione delle spese di lite (c.d. "compensate"), i compensi professionali sono riconosciuti all'Avvocatura interna nei valori di cui alle Tabelle allegate al D.M. 10.03.2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012), diminuiti del 50% e tenuto conto dell'attività legale prestata all'interno della UOC Affari Legali;

Considerato che,

- con nota prot. 2381 del 22/01/2021 è pervenuta alla UOC Gestione Risorse Umane la richiesta di pagamento, a firma dell'Avv. Di Biase Chiara, Direttore UOC Affari Legali, delle competenze relative ai seguenti procedimenti con esito favorevole e spese di lite compensate:
- Tribunale di SMCV, Sez. Lavoro, RG 1276/2020, Saccone Giuseppe, art. 700 c.p.c. Ordinanza del 13.05.2020:
 - Importo pari ad € 1.765,50;
- Tribunale di Benevento, Sez. Lavoro, art. 700 c.p.c., R.G. 901/2020, Occhibove Antonio, Ordinanza del 30.11.2020:
 - Importo pari ad € 2.383,00;
- Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro, RG 1514/2020, art. 700 c.p.c., Lillo Carmela, decreto di rigetto n. 10649/2020:
 - Importo pari ad € 2.383,00;

Considerato, altresì,

che l'art. 5 del suddetto Regolamento prevede che i compensi professionali in parola siano corrisposti con determina di liquidazione adottata dal Dirigente/Direttore Responsabile dell'UOC Gestione Risorse Umane;

Determinazione Dirigenziale

Visti

l'art. 13 del citato Regolamento che prevede l'applicazione delle disposizioni in esso contenute anche ai provvedimenti già pronunciati alla data di pubblicazione dello stesso e per i quali non si è ancora provveduto;

l'art.1 co. 208 della Legge 23 dicembre 2005, n.266 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2006), che espressamente prevede che le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro;

Ritenuto, per quanto in premessa,

di dover provvedere, nei confronti dei sopracitati dipendenti, alla liquidazione delle somme innanzi citate con la prossima stipendialità utile;

DETERMINA

Per le causali in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

1. **LIQUIDARE**, ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 92/2020, con la prossima stipendialità utile l'ammontare, comprensivo degli oneri contributivi a carico dell'Ente, pari ad € 6.531,50;
2. **IMPUTARE** l'importo di € 6.531,50 al conto n. 5020202150 “Incentivazione al personale per collaborazione in attività di consulenza non sanitaria”;
3. **DISPORRE** che l'IRAP sia a carico dell'AORN, come previsto dall'art. 6 del Regolamento;
4. **TRASMETTERE copia della presente**
 - alla Direzione Generale, Direzione Sanitaria, alla Direzione Amministrativa, alle UU.OO.CC.: Affari Legali, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, al Collegio Sindacale ai sensi di legge;
5. **RENDERE** il presente atto immediatamente eseguibile, attesa l'evidenziata urgenza di provvedere al pagamento.

Dirigente amministrativo
Dott. Antonio De Falco

Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane
Dott.ssa Luigia Infante

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Alla UOC G.R.U.

p.c. Al Direttore Amministrativo

Oggetto: Tribunale di SMCV, RG 1276/2020, Tribunale di Napoli RG 1514/2020, Tribunale di Benevento, RG 901/2020 - compensi professionali- articolo 5 commi 1 e 2 regolamento delibera n. 92/2020

Ai sensi dell'art.3, commi 6 e 14, dell'art. 5, comma 1 e 2, e dell'art.6 comma 1 del regolamento della U.O.C. Affari Legali, approvato con atto deliberativo n. 92 del 21.7.2020, si richiede il pagamento delle competenze relative ai procedimenti di seguito elencati.

- Tribunale di SMCV, sez. lavoro, RG 1276/2020, Saccone Giuseppe, art. 700 c.p.c. , ordinanza del 13.5.2020 (cfr allegato). D.M. 55/2014, causa di lavoro Tribunale primo grado, valore indeterminato, complessità bassa , valori minimi abbattuti del 50%, totale 2478,75 euro così suddivisi

Fase di studio	1.545,00 euro
Fase introduttiva	573,00 euro
Fase decisionale	1.395,00 euro
Totale tabellare	3513,00 euro - 50% = 1.765,5 euro
+ 23.80 % oneri riflessi su 1.765,5	713,25 euro

- Tribunale di Benevento, sezione lavoro, art.700 c.p.c. , RG 901/2020, Occhibove Antonio, ordinanza del 30.11.2020 (cfr allegato) D.M. 55/2014, causa di lavoro Tribunale primo grado, valore indeterminato, complessità bassa , valori minimi abbattuti del 50%, totale 2950,15 euro così suddivisi

Fase di studio	1.545,00 euro
Fase introduttiva	573,00 euro
Fase di trattazione	1.253,00



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Fase decisionale	1.395,00 euro
Totale tabellare	4.766,00 euro – 50% = 2383,00
+ 23.80% oneri riflessi su 2383,00	567,15 euro
- Tribunale di Napoli, sezione lavoro, RG 1514/2020, art.700 c.p.c. Lillo Carmela , decreto di rigetto n. 10649/2020 (cfr allegato) , D.M. 55/2014, causa di lavoro Tribunale primo grado, valore indeterminato, complessità bassa , valori minimi abbattuti del 50%, totale 2950,15 euro così suddivisi	
Fase di studio	1.545,00 euro
Fase introduttiva	573,00 euro
Fase di trattazione	1.253,00
Fase decisionale	1.395,00 euro
Totale tabellare	4.766,00 euro – 50% = 2383,00
+ 23.80% oneri riflessi su 2383,00	567,15 euro

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento "ai fini del versamento degli oneri riflessi e della tassazione si applica la disciplina vigente al momento della liquidazione dei compensi. L'I.R.A.P. è a carico dell'Azienda".

Gli importi dovranno essere accreditati sulla prossima mensilità.

Distinti saluti

Il Direttore U.O.C. Affari Legali
Avv. Chiara Di Biase



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO

Il giudice del lavoro, all'udienza del 13.05.2020, nella procedura cautelare ex art. 700 c.p.c., promossa da SACCONI GIUSEPPE nei confronti di A.O.R.N. Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

In fatto:

con ricorso ex art. 669 bis c.p.c. il ricorrente sosteneva di aver subito un ingiusto diniego di trasferimento in applicazione della graduatoria in vigore; dedotta quindi, sotto vari profili, l'illegittimità della condotta amministrativa e l'irreparabilità del pregiudizio derivante dall'esercizio dell'azione in via ordinaria, chiedeva, in via d'urgenza, che il giudice adito ordinasse l'immissione in servizio con priorità rispetto agli altri soggetti utilmente collocati in graduatoria nonché condannasse l'amministrazione al risarcimento del danno; con vittoria di spese.



Regolarmente instauratosi il contraddittorio, resisteva l'azienda convenuta che chiedeva il rigetto della domanda, spese vinte.

All'udienza la causa veniva discussa con modalità cartolare e decisa, all'esito della camera di consiglio, con ordinanza versata in atti.

In diritto:

L'emissione di provvedimenti cautelari è subordinata, com'è noto, in via generale, alla ricorrenza del fumus boni iuris -inteso quale verosimile fondatezza della pretesa azionata, sia pure sulla base di una cognizione sommaria - nonché del periculum in mora, inteso quale probabile pregiudizio derivante al ricorrente dall'esercizio dell'azione in via ordinaria, e che, ancorché non tipizzato, per espressa previsione normativa deve connotarsi, nei procedimenti ex art 700 c.p.c., per imminenza ed irreparabilità.

Nell'accertamento dei suddetti presupposti, s'impone in via preliminare la verifica del periculum, per l'ovvia considerazione che solo siffatta evenienza appare idonea a giustificare, sulla base di una cognizione sommaria, che per sua natura determina un'inevitabile limitazione dei diritti difensivi della parte convenuta, una tutela d'urgenza, con la conseguenza che ove tale accertamento abbia esito negativo appare superflua ogni valutazione prognostica circa la fondatezza



del diritto, che pertanto ben potrà essere fatto valere nelle forme ordinarie.

Definitivamente acquisita l'astratta compatibilità tra rito del lavoro e procedura cautelare d'urgenza, è necessario tuttavia contestualmente sottolineare:

- che il predetto pregiudizio deve necessariamente sostanziarsi in un *quid pluris* rispetto alla mera lesione del diritto, per l'evidente ragione che a diversamente opinare la tutela cautelare, da strumento residuale ed eccezionale, finirebbe con l'imporsi quale ordinario mezzo di tutela dei diritti il che, con ogni evidenza, non ha fondamento alcuno nel vigente sistema processuale;
- che l'accertamento della effettiva sussistenza del pericolo di danno va condotto - giusto principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.)- nei rigorosi limiti segnati dalle allegazioni delle parti, senza che sia data al giudicante la possibilità di muovere, in via autonoma, alla ricerca di ulteriori profili di pregiudizio che non risultino oggetto di specifica deduzione da parte di chi invoca tutela in via d'urgenza.

Ciò premesso, pur dubitandosi della effettiva sussistenza giurisdizione del giudice adito, nel particolare ambito del pregiudizio derivante dalla mancata ammissione alla procedura selettiva ulteriore, il *periculum* non può ritenersi assorbito nel fatto stesso della esclusione,



dovendo verificarsi in concreto la sua sussistenza, in relazione alla specifica ed effettiva situazione socio economica del lavoratore, sul quale incombe l'onere di allegazioni concrete e puntuali, in ordine ad esempio alla mancanza in famiglia di ogni altro reddito, alla compromissione del suo equilibrio psicofisico ovvero alla necessità di affrontare spese indilazionabili, ed in particolare, della incidenza sulla diversa evoluzione della procedura selettiva, ivi compresa la mancata assunzione dalle quali emerga che la condotta datoriale possa costituire fonte di un pregiudizio grave ed irreparabile.

Ciò posto, nella specie l'istante individua l'irreparabilità del pregiudizio che potrebbe derivare dal persistente esclusione dalla graduatoria e dalla mancata immissione in ruolo. L'indicazione è assolutamente generica perché effettuata con riferimento a categorie astratte e senza indicazione specifica di circostanze di fatto idonee a consentirne la effettiva determinazione.

Tale lo specifico ed esclusivo profilo di danno denunciato, va immediatamente osservato che l'istante, fermo restando l'interesse ad agire che va valutato all'atto della proposizione del ricorso, allega un pregiudizio che manca del carattere della attualità atteso che a fronte di un obbligo di scorrimento della graduatoria non è riscontrabile allo stato un obbligo dell'amministrazione di procedere all'assunzione di personale nuovo.



Peraltro non è allegata nè documentata la determinazione della PA di procedere a nuove immissioni in ruolo per le quali sarebbe in teoria concreta la lesione del pregiudizio in capo al ricorrente.

La domanda va rigettata con integrale compensazione delle spese di giudizio in ragione della natura della decisione.

p.q.m.

- 1) ogni altra istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso;
- 2) compensa per intero le spese di lite.

Così deciso in data 13.05.2020

Il Giudice del
lavoro

dott.ssa Maria. Caroppoli





TRIBUNALE DI BENEVENTO

Sezione lavoro

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Claudia Chiariotti, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n.901 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2020 , udienza di discussione del 30/11/2020 , vertente

TRA

ANTONIO OCCHIBOVE elettivamente domiciliato\à in presso lo studio dell'Avv.MICHELA IZZO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

ricorrente

E

AZIENDA OSPEDALIERA S.PIO di BENEVENTO rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. GRIMALDI VINCENZO e con lui elettivamente domiciliato in VIA ROBERTO BRACCO 15 A 80100 NAPOLI

AZIENDA OSPEDALIERA " Sant'Anna e San Sebastiano " di Caserta, in persona del Commissario Straordinario Avv. Carmine Mariano con sede in Caserta, Via F. Palasciano, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti dall' Avv.to Chiara Di Biase unitamente alla quale elettivamente domicilia in Caserta alla via F. Palasciano presso la Sede Legale dell'Ente

Resistente

Con ricorso ex art.700 c.p.c. depositato il 27.02.2020 ANTONIO OCCHIBOVE conveniva in giudizio l'AZIENDA OSPEDALIERA S.PIO e AZIENDA OSPEDALIERA "Sant'Anna e San Sebastiano " di Caserta, esponendo di essere inquadrato come infermiere professionale presso l'AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO DI BENEVENTO e di aver partecipato, in quanto residente in Alife (CA) all'avviso di mobilità volontaria per AZIENDA OSPEDALIERA " Sant'Anna e San Sebastiano " di Caserta, risultando vincitore; che l' AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO, richiesta del nulla osta, lo concedeva con decorrenza 01.10.2020, incompatibile con i termini del bando per la mobilità.

Concludeva chiedendo, stante il grave pregiudizio nel ritardo consistente nella perdita della possibilità di trasferirsi per scorrimento della graduatoria, farsi ordine di emettere il nulla osta.

Regolarmente costituiti l'AZIENDA OSPEDALIERA S.PIO e AZIENDA OSPEDALIERA "Sant'Anna e San Sebastiano " di Caserta si opponeva al ricorso e ne chiedeva il rigetto.



La causa veniva decisa, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica Covid – 19, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con le note di trattazione scritta, parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, dando atto che il trasferimento si era realizzato presso l'AORN di CASERTA, nella forme della compensazione con altro dipendente.

Ne consegue che deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

Quanto alle spese ricorrono gravi motivi, tenuto conto della particolare situazione emergenziale che ha reso più complesse le operazioni di mobilità, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite.

La presente sentenza è esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Claudia Chiariotti, letti gli artt. 700 e 669 septies c.p.c., così provvede nel giudizio proposto da ANTONIO OCCHIBOVE nei confronti di AZIENDA OSPEDALIERA S.PIO di BENEVENTO e AZIENDA OSPEDALIERA "Sant'Anna e San Sebastiano " di Caserta:

- 1) Dichiarare cessata la materia del contendere;*
- 2) Dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite.*

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Benevento, lì 30/11/2020

*Il Giudice
(Dott.ssa Claudia Chiariotti)*



Il Giudice del lavoro, dott. AMALIA URZINI

letti gli atti della controversia iscritta al n. 1814/2020 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno 19.05.2020;

premesso che - in attuazione delle linee guida e dei protocolli adottati in data 28.4.2020 dal Presidente del Tribunale di Napoli d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli (ex art. 83, commi 6 e 7, lettera h) del D.L. n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, come novellato dall'art. 36 del DL n. 23/2020) - con decreto del 07.05.2020 è stato disposto lo svolgimento di tale udienza mediante il deposito nel fascicolo telematico di note scritte denominate "note di trattazione scritta" (ai sensi del comma 7, lettera h), del citato art. 83);

visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;

lette le "note di trattazione scritta" depositate dalle parti;

all'esito della riserva assunta in data 19.05.2020;

pronuncia la seguente

ORDINANZA

tra

LILLO CARMELA, rapp.ta e difesa dall'avv. Michele Marra.

E

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO, in persona del legale rappr.te pro tempore rapp.ta e difesa dagli avv. ti Annamaria De Nicola ed Anna Vingiani.

AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA in persona del legale rappr.te pro tempore rapp.ta e difesa dall'avv. Chiara Di Biase.

Con ricorso cautelare depositato in data 31.01.2020 la ricorrente ha agito in giudizio formulando le seguenti conclusioni *"In via principale ed immediata, con decreto inaudita altera parte, voglia ordinare il rilascio del NULLA OSTA all'ASL DI NAPOLI OSPADALE DEL MARE, in persona del legale rappr.te pro tempore e per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'immediato trasferimento per mobilità volontaria presso l'AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA, chiamata nel presente giudizio solo per prendere atto della richiesta d'urgenza ed evitare ulteriori danni alla posizione soggettiva della ricorrente medesima; in via successiva, fissata l'udienza di discussione, confermare il provvedimento di rilascio del NULLAOSTA ALL'ASL DI NAPOLI OSPEDALE DEL MARE ,in persona del legale rappr.te pro tempore, la quale ha urgente necessità di avvicinarsi alla propria residenza di CASAPULLA per poter assistere il piccolo figlio; Concedere termine di legge per il giudizio di merito di*



conferma dei provvedimenti da adottare e per il risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente, determinati nel corso del giudizio di merito" spese vinte.

In punto di fatto, la ricorrente ha dedotto di essere in servizio presso l'ODM "OSPEDALE DEL MARE" in NAPOLI, collocata presso U.O.C. di Chirurgia Generale, con contratto a tempo indeterminato con mansioni di infermiere professionale; di avere partecipato all'avviso di mobilità indetto dall'Azienda OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO di CASERTA con deliberazione n° 343 del 27/12/2019 in ambito Nazionale per titoli e colloqui per la copertura a tempo indeterminato, di n. 35 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere; di essere stata collocata nella posizione n° 8 su 464 vincitori; di avere ricevuto in data 31/12/2019 dall'AZIENDA OSPEDALIERA di CASERTA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO la richiesta di far pervenire entro 10 giorni l'accettazione a prendere servizio ed entro 30 giorni l'assenso incondizionato al trasferimento da parte dell'ASL NAPOLI OSPEDALE DEL MARE con l'avvertenza che l'assenza anche di un solo documento sarebbe stata causa inderogabile impeditiva del diritto alla collocazione alla nuova sede di lavoro; di avere comunicato in data 09.01.2020 con nota prot. n 0000570/E, all'unità complessa "GESTIONE UMANE AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA l'accettazione della nomina e contestuale comunicazione di disponibilità così come previsto al punto 13 del BANDO allegato; di avere richiesto in data 10 gennaio 2020 all'AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO, il rilascio del nullaosta, quale atto necessario per la collocazione presso l'AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA (all 2); che tale comunicazione da lei trasmessa a mezzo protocollo non aveva avuto alcun seguito, nonostante un sollecito inoltrato il 29.01.2020.

La ricorrente ha allegato, quanto al *fumus boni iuris*, che il mancato rilascio del nullaosta sarebbe in contrasto con i principi generali dell'azione amministrativa, di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità nonché in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, traducendosi in un diniego privo di motivazione; ha aggiunto che l'eventuale sua tardiva adozione, oltre i termini indicati nel bando, vedrebbe vanificato il suo diritto alla collocazione presso la sede di CASERTA.

In punto di *periculum in mora*, ella ha allegato di versare in una condizione familiare difficile, migliorabile con la mobilità richiesta ed ottenuta presso una struttura molto più vicina alla sua residenza di CASAPULLA; che ella è genitrice del piccolo Michele, e come tale, necessita di vivere quanto più possibile vicino alla propria residenza per poter attendere alle incombenze urgenti relative al figlio minore nonché accompagnarlo e



seguire le sue inclinazione di minore; in altra parte del ricorso, ha fatto riferimento ad una piccola figlia invalida; ha anche aggiunto che, in mancanza di possibilità di accesso ad altra mobilità, ella perderebbe una rara occasione del diritto ad ottenere l'avvicinamento alla sua residenza di origine posto che verrebbe immediatamente ricoperto da altri infermieri che hanno partecipato alla selezione.

La ASL NA 1 Centro, nella memoria difensiva del 09.03.2020 ha contestato specificamente entrambi i requisiti dell'azione cautelare e ha dedotto di avere provveduto - con delibera n. 76 del 31/01/2020- a rilasciare l'autorizzare al richiesto trasferimento a decorrere dal 01.04.2020, allorquando l'A.O.R.N. "A. Cardarelli" di Napoli con nota prot. n. 150 del 13/01/2020 ha trasmesso l'elenco nominativo degli idonei utilmente collocati nella graduatoria di merito del Concorso per profilo professionale di CPS Infermiere; che la decorrenza dal 01/04/2020 è dipesa dal fine di poter continuare a garantire i L. E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza) a fronte delle carenze organiche e delle esigenze di servizio dei Presidi Ospedalieri e delle Strutture Assistenziali ed anche in considerazione dei tempi tecnici necessari all'assunzione delle nuove unità; che nessun posticipo di trasferimento, seppur previsto in detta delibera (nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento a seguito dell'utilizzazione della suddette graduatorie) risulta, allo stato, comunicato a controparte per cui il nulla osta al trasferimento risulta autorizzato, a decorrere dal 01/04/2020. La ASL NA 1 prospetta quindi che la materia del contendere deve intendersi cessata per sopravvenuta carenza di interesse.

L'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta ha eccepito l'inammissibilità, improponibilità ed infondatezza della domanda cautelare nonché l'intervenuta cessazione della materia del contendere avendo acquisito il nullaosta con la deliberazione n. 76 del 31.1.2020 della Asl Napoli 1 e avendo comunicato alla ricorrente con nota prot. n.4986 dell'11.2.2020 che *"a seguito dell'acquisizione del nulla osta dell'ASL Napoli 1, si è perfezionato l'iter procedurale relativo alla mobilità di cui trattasi. Attesa la data fissata dall'Azienda di provenienza, la S.V. sarà immessa in servizio presso questa Azienda con decorrenza dal 01.04.2020 previa verifica dell'idoneità fisica da effettuare presso il Medico Competente"*; ha in ogni caso dedotto la mancanza del *fumus boni iuris* e la sua carenza di legittimazione passiva.

Nelle more del giudizio, rinviato su istanza di parte ricorrente, è accaduto che nel territorio nazionale è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus e sono state apprestate dal Governo, con una serie di atti e provvedimenti, a decorrere dal decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, una serie di misure urgenti in



materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per fronteggiare la situazione di crisi sanitaria, anche e soprattutto con l'impiego ordinario e straordinario del personale sanitario.

Pertanto, è documentato che la ASL NA 1 Centro, con deliberazione n.268 del 09.03.2020 ha posticipato la decorrenza della mobilità volontaria in uscita al 01.09.2020 e la AORN di Caserta con deliberazione n. 11968 del 03.04.2020 e 446 del 21.04.2020, preso atto della delibera n. 268, ha ritenuto di non accogliere il differimento ipotizzato dall'ASL NA 1 Centro e ha dichiarato, tra gli altri, la ricorrente decaduta dal beneficio individuando il vincitore a lei subentrato per scorrimento della graduatoria.

La ricorrente con istanza depositata in giudizio il 22.04.2020 si è limitata a versare in atti la deliberazione n. 446/2020 e ha ribadito la posizione assunta nel ricorso introduttivo del giudizio, asserendo che la mancata adozione del nullaosta ha impedito il suo trasferimento all'azienda di Caserta. Tuttavia, né in tale istanza né nelle successive note di trattazione scritta, ella ha preso posizione specifica sull'atto da ultimo adottato dall'ASL NA 1 Centro e sulla decadenza dal beneficio del trasferimento, disposta dall'Azienda di Caserta.

Di contro, entrambe le convenute asseriscono la legittimità del proprio operato, giustificato, nel caso dell'ASL Na1 Centro, dall'esigenza di natura pubblica di trattenere in servizio la ricorrente fino al 31.08.2020 e nel caso dell'Azienda di Caserta, dall'impossibilità di attendere la data del 01.09.2020 per l'immissione in servizio della ricorrente.

Per la soluzione della controversia, va evidenziato che gli atti deliberativi da ultimo adottati dalle convenute e sopravvenuti nel corso del giudizio, nel modificare il nullaosta inizialmente concesso (procrastinandone la decorrenza) e nell'irrogare la decadenza dal beneficio del trasferimento, hanno precluso l'auspicato conseguimento del diritto all'immediato trasferimento presso l'Azienda di Caserta. Tali eventi non rendono configurabile -sul piano sostanziale- la cessazione della materia del contendere, inizialmente proposta da entrambe le convenute, giacché è incontestata tra le parti la permanenza della ricorrente a tutt'oggi nella struttura sanitaria di provenienza, l'Ospedale del Mare di Napoli (facente parte dell'ASL NA 1 Centro) e l'imminente immissione in servizio presso l'Azienda di Caserta di altro personale con la stessa qualifica professionale della ricorrente, individuato in sua sostituzione.



Ciò premesso, va evidenziato che lo strumento processuale prescelto dalla ricorrente, l'azione cautelare ex art. 700 c.p.c., richiede la coesistenza di due requisiti, il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*.

E' evidente che solo la preliminare verifica dell'urgenza di provvedere, in presenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile consente, qualora sia sussistente, l'accertamento della probabile esistenza del diritto.

A parere del Giudicante, tale ordine logico-sistematico deriva dall'esigenza di riscontrare, in via preliminare e pregiudiziale, la meritevolezza della scelta della parte ricorrente di adire la giustizia, utilizzando un sistema di trattazione prioritaria rispetto a quella ordinaria. Difatti, la compressione dei tempi di durata del processo, insita nella scelta della procedura cautelare, si giustifica solo a fronte della dedotta e documentata lesione di diritti di natura personale, professionale, etica e/o economica, scaturente dai tempi di definizione del giudizio ordinario.

La valutazione in ordine alla sussistenza del *periculum in mora* deve essere effettuata di volta in volta, non essendo ipotizzabile un pregiudizio in *re ipsa* e/o presunto e deve necessariamente prendere le mosse dalle allegazioni della parte che agisce in giudizio, in ordine al pregiudizio imminente ed irreparabile da essa prospettato.

Orbene, nel caso in esame, come anche eccepito dall'ASL NA 1 Centro, la ricorrente ha prospettato unicamente un pregiudizio di carattere personale/familiare, che risulta essere del tutto generico, privo di qualsivoglia allegazione specifica e del tutto carente di riscontri documentali. In particolare, ella ha fatto riferimento alla sua residenza a Casapulla e ad una difficile situazione familiare ma non ha affatto allegato, prima ancora che depositato, documentazione idonea a comprovare la composizione del suo nucleo familiare e le criticità riferite; ha fatto riferimento ad un figlio minore, di nome Michele, senza specificarne l'età e chi provvede a tutt'oggi alla sua cura; nel contempo ha menzionato una figlia (in aggiunta al figlio Michele?), invalida senza specificare da quale patologia è affetta. Da ultimo, ha paventato un danno meramente ipotetico, conseguente alla mancata partecipazione ad altre procedure di mobilità.

Difetta quindi il *periculum in mora* e l'insussistenza di valide ragioni per dare ingresso alla tutela cautelare d'urgenza, esime il Giudicante dall'esame del *fumus boni iuris*, demandando la valutazione in ordine all'individuazione del momento perfezionativo della



fattispecie costitutiva del diritto della ricorrente al trasferimento, ad un giudizio ordinario definibile -se proposto- in tempi rapidi, attesa la sua natura documentale.

L'iter procedurale della mobilità così come ricostruito e gli eventi sopravvenuti in corso di causa, integrano le condizioni per la deroga al criterio della soccombenza, giustificando la compensazione delle spese, in base ad una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 92 c.p.c.

P.Q.M.

rigetta il ricorso cautelare;

compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Napoli, il 22.05.2020

Il giudice del lavoro
dott.ssa Amalia Urzini





REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ALLA UOC AFFARI LEGALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N.92 DEL 21.07.2020

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €6.531,50

- è di competenza dell'esercizio 2021 , imputabile al conto economico 5020202150 - Incent.personale collab.attività consul.non sanit. da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 22/03/2021

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri